

## GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

### S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente .....	3
<b>ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA:</b>	
Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (doc. IV, n. 20) ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	3

*Martedì 13 settembre 2011. – Presidenza del Presidente Pierluigi CASTAGNETTI.*

**La seduta comincia alle 13.30.**

#### Comunicazioni del Presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, per prima cosa, con riferimento alla competenza della Giunta di riferire all'Assemblea sulle domande in materia d'insindacabilità, ricorda che pendono presso la Giunta ancora diverse istanze: una concernente l'ex deputato Di Giandomenico, una l'ex deputato e oggi senatore Nespoli e una l'on. Berlusconi.

A tale riguardo, rammenta che in data 22 giugno 2011 avevo reso edotta la Giunta della requisitoria dell'Avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea del Lussemburgo nella causa C – 163/10 inerente a una delibera d'insindacabilità del Parlamento europeo in favore del deputato di elezione italiana Aldo Patriciello.

Aveva in tal sede riferito dell'opinione dell'Avvocato Jääskinen che si era pronunciato contro l'interpretazione estensiva della prerogativa. Orbene, in data 6 settembre 2011, è stata depositata la sentenza della Grande Sezione della Corte che ha accolto la questione pregiudiziale sollevata

dal giudice italiano (nella specie, il tribunale di Isernia) e ha stabilito che le deliberazioni del Parlamento europeo non sono vincolanti per il giudice nazionale e che comunque l'insindacabilità parlamentare italiana (applicabile ai parlamentari europei d'elezione italiana in virtù degli articoli 9 e 10 del Protocollo sulle immunità comunitarie) non si può applicare se non nei casi di un nesso diretto ed evidente delle dichiarazioni contestate in giudizio con le funzioni parlamentari. Di questo nuovo elemento, che si aggiunge alla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, la Giunta dovrà necessariamente tenere conto.

La Giunta prende atto.

#### **ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA**

**Esame della domanda di autorizzazione all'esecuzione della custodia cautelare in carcere nei confronti del deputato Marco Mario Milanese (doc. IV, n. 20).**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, fa presente che – come preannunziato già

dalla settimana scorsa – la documentazione integrativa richiesta alla procura di Napoli è pervenuta ed è rimasta a disposizione dei componenti sin dalle ore 15 di ieri. Ricorda, al riguardo, che nella seduta del 28 luglio 2011 era stato stabilito di chiedere all'ufficio inquirente la trasmissione dei seguenti atti:

alcune parti del fascicolo n. 43725/09 RGNR (PM dott. V. Piscitelli) relative alla fase iniziale delle indagini sul Viscione, al fine di individuare persone che sentite, perché informate dei fatti dalla p.g. o dal PM, possano aver violato l'obbligo del segreto sulle indagini stesse; nonché la parte relativa ai sequestri dei beni del Viscione e delle sue società e dei relativi dissequestri;

le trascrizioni integrali delle intercettazioni telefoniche relative al Viscione dal 15 febbraio al 23 febbraio 2010;

il sonoro della registrazione del 22 febbraio 2011 tra Viscione e Sidoti.

La procura di Napoli, dando positivo riscontro a tale domanda, ha altresì trasmesso un'ulteriore perizia del consulente Luigi Mancini sui movimenti delle cassette di sicurezza e bancari del collega Milanese e l'interrogatorio del generale della Guardia di finanza Cosimo D'Arrigo. Nella mattinata di oggi, inoltre, il collega Milanese ha depositato copia di una denuncia per calunnia da lui sporta in data 12 settembre 2011 nei confronti del sig. Paolo Viscione. Di tale atto ha altresì consegnato diversi allegati. Del deposito di questa documentazione tutti i membri sono stati immediatamente informati. Nello specificare che tutti gli atti sono rimasti ovviamente a disposizione anche per tutta la mattinata di oggi, dà la parola al relatore e ricorda che l'esame dovrà concludersi necessariamente entro venerdì 16 settembre, anche perché la discussione in Assemblea è fissata per giovedì 22 settembre.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, poiché il collega Milanese è presente, si riserva di intervenire all'esito dell'audizione.

(Viene introdotto il deputato Marco Mario Milanese).

Marco Mario MILANESE (PdL) rappresenta che l'indagine a suo carico è caratterizzata da manifeste carenze e che la domanda di custodia in carcere manca di seri indizi e di esigenze cautelari. Premesso di non essere indagato nella parallela inchiesta sulla cosiddetta « P4 », sottolinea di essere stato oggetto per tutta l'estate di una selvaggia campagna denigratoria sulla stampa, che ha massacrato lui e la sua famiglia. Vorrebbe che il processo fosse celebrato nelle sedi debite e che egli fosse soggetto a un normale giudizio: deve invece constatare che egli è stato già condannato sui *mass-media*. Crede che nella vicenda che lo riguarda abbia influito una faida interna alla Guardia di finanza, ciò che si può agevolmente dedurre dall'interrogatorio del generale D'Arrigo. Al riguardo, gli sembra curioso come il medesimo generale D'Arrigo non abbia sentito il bisogno di esprimere le sue perplessità e doglianze nel corso del suo mandato di comandante generale direttamente al ministro Tremonti, anziché ai magistrati inquirenti in epoca successiva alla cessazione dalla carica.

Rilevato che l'unico testimone d'accusa è Paolo Viscione, rimarca che nessun altro asserisce che egli abbia ottenuto compensi illeciti, né lo accusano i partecipanti al cosiddetto 'gruppo di Voghera', uno dei quali è peraltro il sindaco del PdL della medesima città. Con riguardo poi alla complessa vicenda immobiliare che ha visto costoro protagonisti, crede del tutto inverosimile che per ottenere una tangente da 100.000 euro egli avrebbe architettato una complessa triangolazione laddove invece, in altra situazione, per averne una da un milione di euro non avrebbe predisposto alcuna cautela.

Ritiene assai curioso che l'autorità giudiziaria creda alle versioni del Viscione, il quale si è visto persino restituire il patrimonio in precedenza sequestrato, solo quando accusa lui e non anche quando accusa altri parlamentari. Il *fumus persecutionis* potrebbe dedursi già da

questo aspetto e dal fatto che Giovanni Sidoti ha sostanzialmente confermato che, in definitiva, egli non ha fatto nulla per aiutare Viscione.

In realtà, il Viscione è mosso da acrimonia per motivi politici, economici e personali. Quelli politici consistono nell'aver sperato di veder candidato sindaco di Cervinara il suo genero che avrebbe potuto curare sue interessenze immobiliari; quelli economici consistono nell'aiuto che sperava di ottenere per la vendita di una società assicuratrice; quelli personali consistono nell'essersi egli sottratto alle richieste di aiuto del Viscione nel contesto di un'inchiesta che ha sgominato la sua associazione per delinquere.

Preso atto che la Giunta non ha inteso consentirgli di accedere agli atti dell'inchiesta – decisione che non intende contestare – passa a esporre alcuni elementi di fatto. Secondo l'inchiesta, tre sarebbero gli aspetti principali di cui sarebbe responsabile. In primo luogo, la protezione e il favoreggiamento del Viscione tra il 2004 e il 2010; in secondo luogo, l'assegnazione di posti nei consigli d'amministrazione delle società partecipate dal MEF contro corrispettivi illeciti; da ultimo, rispetto a tali illeciti, vi sarebbero le esigenze cautelari stante il persistente rapporto con il ministro.

Crede tuttavia che vi siano manifeste contraddizioni negli atti dell'inchiesta e che l'autorità giudiziaria trascuri la natura palesemente menzognera delle dichiarazioni del Viscione; tutto ciò dovrebbe essere ben evidente agli inquirenti giacché costoro hanno visto le carte pervenute dalla procura di Benevento da vario tempo. In particolare, l'inattendibilità del Viscione deriva dal fatto che la pretesa 'soffiata' che egli gli avrebbe fatto sull'indagine a suo carico condotta dal dott. Ardituro è chiaramente inesatta, perché quel procedimento era stato condotto dal dottor D'Avino. Altra incongruenza è quella della pretesa testimonianza di Pasquale Lucci, la cui deposizione, però, non risulta agli atti.

Venendo poi alla contestazione relativa alla coincidenza temporale tra l'arresto di

Viscione nel dicembre 2010 e il suo accesso alle cassette di sicurezza, egli sottolinea l'intrinseca contraddizione dei rilievi che gli vengono mossi. Invero, a suo avviso, delle due l'una: o egli aveva entrate tali nella Guardia di finanza da conoscere i dettagli delle inchieste su Viscione che gli avrebbero dovuto consentire di svuotare le cassette di sicurezza ben prima dell'arresto del Viscione stesso; oppure lui quelle entrate non le aveva e allora poteva apprendere dell'arresto solo dalla stampa e quindi dopo l'accesso alle cassette di sicurezza, giacché la notizia degli arresti di Viscione e dei suoi sodali fu data in una conferenza stampa del 14 dicembre alle ore 13.

Peraltro, è possibile che Paolo Viscione abbia appreso le notizie riservate sul suo conto dal contesto di conoscenze locali di Cervinara, paese di provenienza di Pasquale Lombardi, già coinvolto nella vicenda cosiddetta 'P3', il quale vanta conoscenze con numerosi magistrati, come anche risulta da un articolo pubblicato sul *Secolo XIX*, copia del quale ha oggi depositato.

Quanto poi ai regali che gli sarebbero stati pretesamente fatti, contesta le affermazioni che gli vengono addebitate così come espone chiarimenti in ordine all'acquisto della Ferrari. Circa il suo tenore di vita, si rifà alla perizia di parte oggi depositata che spiega come l'andamento delle sue spese sia in linea con i suoi cambiamenti reddituali. Peraltro, sottolinea che le sue disponibilità non vengono solo da redditi da lavoro ma anche dallo smobilizzo di cespiti. Evidenziato che Paolo Viscione mente anche sugli acquisti delle barche, rammenta alla Giunta di essersi dimesso da consigliere politico del ministro nel mese di giugno 2011 e che Manuela Bravi, la sua attuale compagna, si è anch'ella dimessa da capo ufficio stampa del ministro medesimo.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) chiede all'on. Milanese per quali ragioni, pur avendo egli affermato che la persecuzione mediatica nei suoi confronti ha avuto inizio il 6 luglio, abbia atteso il 12 set-

tembre per sporgere denuncia per calunnia nei confronti del Viscione. Con riferimento poi all'acquisto dei biglietti aerei per New York, chiede chiarimenti in merito al fatto che gli stessi sarebbero stati acquistati presso un'agenzia di assicurazioni di Malta ed emessi da un'agenzia di viaggi di una città diversa da Roma, dove risiede.

Marilena SAMPERI (PD) gli domanda se abbia o meno presentato ricorso al riesame avverso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti. Con riferimento poi alla vicenda in virtù della quale è venuto in possesso di orecchini particolarmente costosi da una gioielleria di Capri e di orologi di pregio dal gioielliere Laurenti di Roma, chiede all'on. Milanese se si sia trattato di una donazione oppure se, successivamente, egli abbia provveduto al pagamento di tali oggetti.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) in via preliminare chiede chiarimenti in merito al regime fiscale cui sarebbe stato sottoposto l'importo di 75 mila euro versato in suo favore dal ministro Tremonti, quale contributo per la disponibilità dell'appartamento sito in Via Campo Marzio. Gli domanda quindi di chiarire se abbia o meno ricevuto utilità – lecite o illecite – nell'esercizio delle funzioni di nomina di dirigenti in enti dipendenti dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Mario PEPE (Misto-R-A), con riferimento alle ragioni di ostilità per motivi economici, politici e personali del Viscione nei confronti dell'on. Milanese, lo invita a illustrare eventuali motivi di contrasto che fossero già sorti in passato. Lo invita quindi a precisare le ragioni per le quali fosse in possesso di numerose cassette di sicurezza.

Federico PALOMBA (IdV) gli chiede di fornire chiarimenti in merito all'obiettivo coincidenza temporale che si è verificata tra l'arresto del Viscione e l'apertura delle cassette di sicurezza nella sua disponibi-

lità. Tenuto conto di quanto segnalato nella perizia trasmessa dal tribunale di Napoli, lo invita a fornire chiarimenti sull'importo che avrebbe percepito dal ministro Tremonti per la disponibilità della casa di via Campo Marzio, dal momento che la perizia del dott. Mancini evidenzia ovvie discrasie nelle giustificazioni previamente offerte dal collega Milanese. Presa visione delle dichiarazioni dei redditi consegnate alla Giunta, lo invita a chiarire le ragioni di guadagni tanto elevati, pur essendo l'on. Milanese un colonnello della Guardia di finanza in congedo e, infine, chiede spiegazioni in merito alla vicenda delle sterline di proprietà della *ex* moglie e che egli avrebbe utilizzato per l'acquisto di una casa.

Antonino LO PRESTI (FLpTP), con riferimento all'affermazione dell'on. Milanese, per la quale il Viscione avrebbe avuto motivi di risentimento personale nei suoi confronti per la mancata candidatura a sindaco del genero, gli chiede di fornire maggiori chiarimenti alla luce del fatto che la vicenda è scerverata in modo analitico dal giudice e, soprattutto, in considerazione del fatto che, se così fosse, ciò denoterebbe la presenza di un connubio illecito tra Milanese e il Viscione stesso.

Maurizio TURCO (PD) rileva come dall'audizione dell'on. Milanese sembrerebbe configurarsi un *fumus persecutionis* da parte, non del giudice, ma del Viscione. Chiede quindi all'on. Milanese di fornire indicazioni sugli elementi dai quali si potrebbe desumere analogo intento da parte del giudice procedente.

Donatella FERRANTI (PD), richiamando la domanda rivolta all'on. Milanese dal collega Turco, anch'ella lo invita a chiarire quali siano elementi volti a configurare un intento persecutorio del giudice procedente. Chiede poi, in relazione alla perizia contabile depositata dall'on. Milanese, come si possano giustificare i ripetuti versamenti in contanti che egli avrebbe effettuato tra il 2006 ed il 2011 sul proprio conto bancario. Da ultimo,

chiede di spiegare come mai gli accessi alle cassette di sicurezza di cui aveva la disponibilità a Roma, ripetuti e costanti sino al dicembre del 2010, si siano interrotti proprio il 14 dicembre 2010 – data nella quale, da elementi forniti dalla stampa, si è appresa l'emissione dell'ordine di arresto nei confronti del Viscione – e non siano più proseguiti.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) chiede di fornire ulteriori informazioni in merito alla vicenda che ha riguardato la produzione agli inquirenti da parte del Viscione di un appunto che, ad avviso di quest'ultimo, sarebbe stato scritto dall'on. Milanese « di suo pugno ».

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, con riferimento all'asserito pagamento di spese di viaggio da parte del Viscione in favore dell'on. Milanese, chiede a quest'ultimo di chiarire se gli importi sostenuti siano stati o meno rimborsati, nonché di chiarire l'importo delle spese in questione che, agli atti, sembrerebbero decisamente superiori rispetto a quelle che si sostengono abitualmente per un viaggio.

Marco Mario MILANESE (PdL), rispondendo al deputato Consolo, precisa che il suo collegio difensivo gli ha suggerito di aspettare a sporgere la denuncia per calunnia che fossero disponibili tutti i documenti necessari. Quanto ai viaggi a New York, ricorda che ne programmò diversi nel periodo in cui si stava separando dalla moglie e che tuttavia li dovette rimandare varie volte. Finalmente poté partire nel periodo Natale-Capodanno 2009-2010 ma non volle prenotare con la sua carta di credito giacché la sua *ex* moglie avrebbe ricevuto copia del rendiconto. È per questo che chiese al Viscione di occuparsi della prenotazione. Il Viscione procedette e non volle essere immediatamente rimborsato, anche in virtù della gratitudine che voleva mostrargli per essersi egli adoperato per far operare la moglie del Viscione medesimo, nipote di sua madre. Intende però specificare che Alfonso Gallo, un imprenditore suo amico, da lui inca-

ricato di portare a Viscione i suoi saluti e di chiedere chiarimenti in ordine a come egli poteva saldare il debito, gli riferì poi che era stato trattato in malo modo dal Viscione stesso.

Rispondendo poi alla deputata Samperi, spiega di non aver ancora presentato ricorso al tribunale del riesame e di non aver ricevuto regali con preziosi di sorta. Riguardo agli orecchini ceduti dal gioielliere di Capri, deve sottolineare la discrepanza sul prezzo: negli atti dell'inchiesta li si indica come di prezzo di 40.000 euro, mentre lui sa che ne costavano 13.000. Quanto poi agli orologi, chiarisce di averne effettivamente prelevati alcuni dal gioielliere romano Laurenti ma che intendeva pagarli. Era stato invece proprio il Viscione a bloccarlo, a motivo di un credito che lui vantava verso il Laurenti e dal quale poteva scomputare il valore degli oggetti prescelti. Comunque deve osservare come su tutta questa vicenda il pubblico ministero prenda le dichiarazioni del Viscione come oro colato.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, osserva che in tutti questi aneddoti sono assenti gli scontrini fiscali.

Marco Mario MILANESE (PdL), rivolto al collega Mantini, spiega di aver preso in locazione dal *Pio Sodalizio dei Piceni* un appartamento circa undici anni fa, anche nella speranza di poterlo riscattare in qualità di affittuario. Peraltro il canone locatizio mensile era piuttosto alto: egli, tuttavia, per i primi ventidue mesi non lo pagò giacché si era impegnato a svolgere dei lavori di ristrutturazione. Senonché, col passare del tempo, si accorse che in realtà l'appartamento non gli serviva giacché si era trasferito ad abitare con la dott.ssa Bravi. Inoltre, il ministro Tremonti gli aveva fatto presente di essere alla ricerca di un appoggio abitativo su Roma, ciò che lo indusse a offrirgli una soluzione con l'appartamento in questione.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP), interrompendo, osserva come sia poco verosimile che il Ministro dell'economia e delle

finanze trovi il tempo settimanalmente di incontrare personalmente il Milanese e di consegnargli 1000 euro in contanti.

Marco Mario MILANESE (PdL) precisa che, pur dando ancora adesso del 'lei' al ministro, al tempo della sua collaborazione lo vedeva molto di frequente e che quindi i dubbi del collega Mantini possono essere fugati. Precisa inoltre che i lavori cui si era impegnato col *Pio Sodalizio dei Piceni* si interruppero temporaneamente una volta raggiunto il valore di circa 51 mila euro: egli infatti attendeva che l'amministratore del sodalizio gli riducesse il canone che riconosceva essere troppo oneroso.

Federico PALOMBA (IdV) gli domanda chi abbia svolto quei lavori e se l'autore di essi sia stato remunerato.

Marco Mario MILANESE (PdL) risponde che l'impresa esecutrice della ristrutturazione era quella del sig. Angelo Proietti, noto per svolgere questo tipo di interventi sugli immobili degli enti ecclesiastici. Egli non lo retribuì proprio perché lo bloccò lo stesso amministratore del sodalizio, il quale gli fece presente che si sarebbe fatto un conto complessivo al termine dei lavori.

Federico PALOMBA (IdV), non comprendendo, chiede come mai non abbia pagato il sig. Proietti ma abbia ugualmente scomputato il relativo importo dai canoni locatizi.

Marco Mario MILANESE (PdL) chiarisce che nondimeno ha ordinato bonifici al sodalizio per circa 116 mila euro a oggi.

Rispondendo poi al collega Mario Pepe, precisa che Paolo Viscione è uomo dagli umori altalenanti, di tal che non è sempre possibile cogliere il momento d'origine dei suoi rancori. Egli poi dispone di quattro cassette di sicurezza, due a Milano e due a Roma, per il semplice motivo che quelle a Roma le ha aperte a seguito della separazione dalla moglie, con la quale aveva aperto quelle di Milano.

Sottolineato che il direttore del *Credito artigiano* di Roma, filiale di via della Conciliazione, ha commesso un doppio errore nella deposizione agli inquirenti (poiché ha affermato che le sterline d'oro provenivano dall'eredità del padre e non del padre della moglie; e che egli aveva un conto corrente anche a via della Conciliazione e non soltanto nella filiale di via Marmorata), ricorda che al momento della notizia dell'arresto del Viscione costui era latitante. Il fatto che egli si sia recato ad aprire le cassette di sicurezza la mattina del 14 dicembre è una pura coincidenza.

Sempre rivolto al collega Palomba, chiarisce che, congedatosi col grado di colonnello dalla Guardia di Finanza, transitò nei ruoli civili dell'amministrazione finanziaria e assunse un incarico presso la Scuola superiore dell'economia. In tale ruolo, fu destinatario di alcune consulenze presso le società del gruppo delle Ferrovie dello Stato e di altre società partecipate dal MEF, con particolare riguardo alle problematiche della responsabilità penale e amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo n. 231. Una volta eletto deputato nel 2008, lasciò tutti questi incarichi, mantenendo solo quello di consigliere politico del ministro.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, gli domanda se per tale ultimo compito egli fosse retribuito.

Marco Mario MILANESE (PdL) risponde negativamente. Precisa altresì di aver ridato le chiavi delle cassette di sicurezza di Milano alla *ex* moglie dopo l'estinzione del mutuo della casa sita nel capoluogo lombardo. Rivolto poi al collega Lo Presti, insiste che il *fumus persecutionis* a suo avviso si può ravvisare nelle carenze delle indagini. Per esempio, smentisce di poter essere considerato ricattabile in ragione della totale libertà di comportamento che lo stesso on. Cosentino gli riconobbe al momento della scelta del candidato sindaco di Cervinara.

Nino LO PRESTI (FLpTP) osserva tuttavia che il GIP argomenta in maniera

estesa e persuasiva sulle ragioni per cui, nonostante il dissidio sulla candidatura alla carica di sindaco di Cervinara, il Viscione possa ritenersi pienamente attendibile.

Marco Mario MILANESE (PdL) ribadisce che Viscione può ritenersi smentito da Barbieri e Marchese, che al contrario dichiarano di non avergli mai dato danari.

Silvano MOFFA (PT) gli domanda per quale motivo il figlio di Paolo Viscione fosse ristretto in carcere.

Marco Mario MILANESE (PdL) risponde che si trattava di un'inchiesta per associazione a delinquere e che, nel complesso, il *fumus persecutionis* nei suoi confronti può ravvisarsi nella selezione a lui non favorevole operata dagli inquirenti sugli spunti investigativi. Considera infamante l'accusa di corruzione che gli viene rivolta anche perché ha giurato tre volte sulla Costituzione. Rivolto da ultimo alla collega Ferranti, non ricorda di aver incassato significative somme in contanti: si sarà forse trattato di modesti doni del padre.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) gli chiede di smentire di aver mostrato intercettazioni telefoniche a Viscione.

Marco Mario MILANESE (PdL) smentisce non solo questa circostanza ma anche la paternità dell'appunto che Viscione sostiene che gli avrebbe consegnato.

*(Il deputato Marco Mario Milanese si allontana dall'aula).*

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, propone una breve sospensione dei lavori, onde consentire nel prosieguo della seduta la discussione e le dichiarazioni di voto. La votazione finale si potrà avere domani mattina alle ore 9.15.

La Giunta concorda.

**La seduta, sospesa alle 15.45, è ripresa alle 16.30.**

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, propone che la Giunta deliberi per il diniego della richiesta di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare in carcere. Precisa come tale proposta sia motivata, con riferimento al primo filone di indagini, sull'evidenza di lacune nel quadro istruttorio posto a fondamento dell'istanza cautelare: numerose sono infatti le contraddizioni nelle deposizioni rese dal Viscione – sulle quali si basano le accuse rivolte al collega Milanese – cui non è seguito un adeguato supplemento di verifica da parte del giudice precedente. In particolare, a suo avviso, appare particolarmente significativo il fatto che non sia stata approfondita, da parte del giudice precedente, la questione concernente le informazioni riservate pervenute al Viscione concernenti indagini a suo carico: agli atti risulta che egli si sia attenuto alle dichiarazioni rese dal Viscione stesso, senza vagliare ulteriori ipotesi pur astrattamente prospettabili (ad esempio, risulterebbero essere stati ascoltati in procedimenti nei quali lo stesso Viscione è poi risultato indagato – con l'accusa di riciclaggio – soggetti legati da rapporti di conoscenza con il medesimo e dai quali quest'ultimo potrebbe essere venuto a conoscenza delle indagini). In termini più generali, l'inattendibilità di Viscione potrebbe desumersi altresì dalla richiesta avanzata da quest'ultimo ai giudici di procedere con cautela nei confronti del figlio, coinvolto nelle stesse indagini. Né risulta essere stata valutata adeguatamente dai giudici l'inimicizia insorta tra Viscione ed il collega Milanese per motivazioni di carattere economico, politico e personale.

Con riferimento a questo filone di indagini, appaiono altresì carenti le esigenze cautelari che potrebbero giustificare l'applicazione della misura cautelare in carcere: tutti gli elementi probatori che potevano essere acquisiti risultano già agli atti: non sembra pertanto sussistere alcun pericolo di inquinamento probatorio; d'altro lato, non ricoprendo più l'on. Milanese il ruolo di consigliere politico del Ministro dell'economia e non facendo più parte la

sua compagna dello *staff* del medesimo ministro, appare insussistente il pericolo di reiterazione del reato; da ultimo, non sembra potersi ipotizzare il pericolo di fuga dell'on. Milanese, tenuto conto che non sembra allo stato poter disporre di risorse sufficienti per sostenere la latitanza e, soprattutto, tenuto conto che questi anche oggi ha dichiarato di volersi sottoporre a giudizio.

Quanto poi al secondo filone di indagine, sottolinea come le esigenze cautelari siano cessate nel momento stesso in cui il giudice ha disposto la scarcerazione di Marchese e di Barbieri, anche in considerazione del fatto che l'inquinamento probatorio non sarebbe più possibile a seguito delle dimissioni dell'on. Milanese dal suo ruolo di consulente politico del Ministro Tremonti.

Alla luce di tali considerazioni, ritiene necessario procedere con estrema prudenza, anche in ragione del fatto che l'on. Milanese ha sporto denuncia per calunnia nei confronti del Viscione: si tratta di una significativa assunzione di responsabilità che rafforza le tesi difensive. Né, a suo avviso, potrebbe ricavarsi la mala fede dell'on. Milanese dal fatto che non abbia presentato ricorso al tribunale del riesame; il parlamentare beneficia infatti di un filtro ulteriore rispetto al cittadino comune a tutela del diritto di difesa – la cui ragionevolezza potrà eventualmente essere valutata *de jure condendo* – consistente nella garanzia posta a presidio dell'autonomia del Parlamento dall'articolo 68 della Costituzione; rientra pertanto nelle sue facoltà quella di valutare l'opportunità di beneficiare di tale strumento prima di ricorrere al tribunale del riesame. Non può quindi che confermare la proposta di diniego dell'autorizzazione ad eseguire la misura cautelare in carcere nei confronti dell'on. Milanese.

Pierluigi MANTINI (UdCpTP) nel dichiarare, a nome del proprio gruppo, il voto contrario sulla proposta del relatore, sottolinea come nel caso in esame si sia posta l'esigenza di valutare gli atti con estrema attenzione: la complessità del caso

confirma la necessità che non si cada nella tentazione di svolgere in sede parlamentare un processo al processo. Il compito della Giunta è infatti quello di verificare le eventuali carenze dell'impianto accusatorio prospettato ovvero la presenza di elementi costitutivi di una condotta illecitamente persecutoria da parte del giudice; ogni altro elemento è invece rimesso al processo. A suo avviso, l'impianto dell'inchiesta è stato adeguatamente vagliato dal GIP di Napoli e si basa su elementi verosimili e consistenti. Risulta infatti sufficientemente credibile il sodalizio tra Milanese e Viscione, così come sembra sufficientemente provato che l'on. Milanese abbia percepito utilità in cambio di informazioni rese al Viscione medesimo. Con riferimento poi al secondo filone di indagine, sembrerebbe adeguatamente provato il quadro corruttivo in relazione alle nomine in consigli di amministrazione di società partecipate dal MEF, in cambio di utilità varie. Quanto infine alla vicenda dell'appartamento in Via di Campo Marzio, appaiono confermati elementi di rilevanza penale: l'on. Milanese disporrebbe infatti di un appartamento del quale non ha mai pagato il canone di locazione in cambio dell'esecuzione di lavori di ristrutturazione, effettuati però da società individuate per chiamata diretta; peraltro lo stesso avrebbe percepito un canone di 1000 euro a settimana per aver concesso l'appartamento in uso al Ministro dell'economia. A tale ultimo proposito, non può poi sottacere l'anomalia della descritta modalità di pagamento del canone: ribadisce l'inverosimiglianza della circostanza che il Ministro dell'economia lo corrisponda informalmente con cadenza settimanale direttamente a Milanese. Con riferimento poi agli elementi che giustificano la misura cautelare in carcere, pur ritenendo che non si possa far derivare automaticamente il rischio dell'inquinamento delle prove dalla carica ricoperta da Milanese, appare evidente come, dalla sfera di influenza da questi esercitata nonché da condotte, anche recenti, sussistano quelle esigenze. Ferma restando la necessità che si proceda

*de jure condendo* ad una modifica legislativa volta a limitare la durata della custodia cautelare in carcere, ribadisce il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

Silvano MOFFA (PT), in via preliminare, ricorda che la sede nella quale si dovrà procedere all'accertamento dei fatti, della credibilità di Viscione e della veridicità delle affermazioni rese dall'on. Milanese è senz'altro il processo. La sfera di competenza che residua alla Giunta non è quindi quella di formulare un giudizio di merito o di carattere morale – ancorché la vicenda in esame susciti parecchie perplessità – ma solo quella di verificare se vi sia stato o meno un accanimento giudiziario e se ricorrano le condizioni per applicare la misura richiesta dal giudice. Anche in assenza dell'autorizzazione della Camera, il processo può svolgersi regolarmente, non sussistendo alcun rischio di inquinamento delle prove da parte dell'indagato, avendo quest'ultimo cessato di ricoprire il ruolo di consigliere politico del ministro. Diversamente, si determinerebbe il paradosso per cui il ruolo politico finirebbe per incidere sulla libertà delle persone: già in una recente occasione il Parlamento, in una situazione analoga, concedendo l'autorizzazione all'arresto di un parlamentare, ha determinato un *vulnus* mettendo in discussione il ruolo del Parlamento al di là delle responsabilità accertate in giudizio. Voterà pertanto a favore della proposta del relatore.

Giuseppe CONSOLO (FLpTP) nel riassumere i fatti a fondamento del procedimento in oggetto, che traggono origine da una deposizione di Viscione, amico stretto di Milanese, precisa come il ruolo della Giunta sia quello di verificare, senza in ciò sostituirsi al giudice, se il comportamento dell'on. Milanese possa fondare l'applicazione della custodia cautelare in carcere: non si tratta di essere garantisti o legalitari ma di rifarsi all'idea oggettiva di diritto come nella filosofia di Vittorio Frosini. Dagli atti emerge chiaramente come l'on. Milanese abbia percepito indebiti vantaggi, quali auto di lusso,

gioielli, orologi, viaggi in cambio di favori resi ad altri soggetti: dal quadro probatorio allegato dal giudice precedente non sembra potersi desumere la sussistenza di un *fumus persecutionis*. Dopo aver rilevato, incidentalmente, come agli atti siano documentati una serie di pagamenti in contanti effettuati dal Ministro dell'economia – che della tracciabilità delle transazioni finanziarie ha fatto una bandiera – in favore dell'on. Milanese, conclude esprimendosi a favore della concessione dell'autorizzazione in titolo. A suo avviso, infatti, pur risultando insussistente il pericolo di fuga dell'indagato, nonché quello della reiterazione del reato, appare fondata l'esigenza cautelare con riferimento al pericolo di inquinamento delle prove, come risulta confermato dal fatto che, proprio in coincidenza con la notizia dell'emissione di un provvedimento di arresto nei confronti di Viscione, Milanese abbia tempestivamente svuotato le cassette di sicurezza poi divenute oggetto di una richiesta *ad acta* da parte della magistratura.

Maurizio TURCO (PD) sottolinea che dall'audizione del collega Milanese altro non è emerso che una serie di critiche di struttura al sistema giudiziario italiano. Oggi non si può imputare alla magistratura, sotto l'etichetta del *fumus persecutionis*, l'applicazione della legge esistente. Se ci si lagna delle leggi vigenti, per esempio in materia di custodia cautelare in carcere, di segreto istruttorio o di prerogative parlamentari, si possono cambiare le leggi. Quello che non si può fare è accorgersi del loro cattivo funzionamento solo quando questo colpisce il parlamentare. Degli abusi e dei burocratismi sono vittime migliaia di cittadini tutti i giorni, non solo presso l'autorità giudiziaria di Napoli. L'Assemblea è stata scossa per la concessione dell'arresto del deputato Papa, ma Papa si è accorto forse per la prima volta della sofferenza dei detenuti solo quando questa ha colpito lui medesimo. Voterà quindi contro la proposta del relatore, in attesa che i problemi legislativi vengano affrontati in maniera organica.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP), in via preliminare, osserva come nel caso in esame non possa tanto ipotizzarsi un *fumus persecutionis* da parte del magistrato procedente, quanto dell'accusatore dell'on. Milanese, l'avv. Viscione. Tale soggetto, la cui condotta certo non può dirsi specchiata, sembra aver utilizzato la via giudiziaria per eliminare un nemico; a ciò deve tuttavia aggiungersi un'adeguata verifica circa l'attendibilità del teste da parte del giudice. Da ciò deriva un quadro probatorio, sotto alcuni profili, confuso e non privo di lacune: ad esempio, manca una perizia calligrafica sull'appunto consegnato da Viscione e dallo stesso attribuito a Milanese; né appare chiaro a chi sia intestata la barca, in merito alla quale è sempre Viscione a riferire, così come confusa sembra anche la vicenda dell'acquisto dei gioielli, su cui Viscione, consapevole di essere intercettato, afferma di voler con ciò incastrare Milanese. L'inattendibilità di Viscione appare ancor più evidente con riferimento alla vicenda relativa alle presunte promesse di Milanese di poter interferire su indagini a suo carico, avviate a seguito di ispezioni della Banca d'Italia e dell'ISVAP: appare assai poco plausibile che una persona avveduta come Viscione potesse veramente confidare in un simile potere di intervento di Milanese su tali organi. Ulteriori incongruenze nel quadro probatorio si riscontrano poi con riferimento alla presunta tangente di un milione di euro in favore di Milanese, nonché in merito alla vicenda della casa di Cannes che, ad un'attenta lettura degli atti, non sembrerebbe essere stata acquistata da Marchese e Barbieri, come invece prospettato dall'accusa, bensì da una signora residente in Tokio e con riferimento alla quale Milanese avrebbe sostenuto anche le spese per l'intermediazione.

Alla luce di tali considerazioni, precisato come un eventuale diniego dell'autorizzazione all'arresto certo non potrebbe modificare il corso del processo che auspica possa concludersi celermente e tenuto conto dell'insussistenza del rischio di

inquinamento probatorio, dichiara il voto favorevole sulla proposta del relatore, sulla quale comunque l'Assemblea si pronuncerà liberamente.

Donatella FERRANTI (PD) esprime rammarico per la deriva che la Giunta sta ormai seguendo, che ne snatura e svisisce la funzione. Ha oggi ascoltato la celebrazione di un processo sommario al processo, dal quale Milanese esce assolto con la patente di perseguitato. Si assiste infatti a un uso improprio di funzioni di sindacato sugli atti processuali, mediante il quale diversi momenti delle indagini vengono isolati e segmentati per argomentare presunte persecuzioni da parte dell'autorità giudiziaria. Né appare consono rifarsi a giudizi di carattere morale, sui quali certo la Giunta non è competente, ovvero motivare decisioni invocando un garantismo che sembra valere per i soli parlamentari. Ritiene altresì estraneo al campo di indagine della Giunta la valutazione di un eventuale *fumus persecutionis* da parte di Viscione, dovendo invece la Giunta limitarsi a verificare la sussistenza di un intento persecutorio del giudice procedente che, nel caso all'esame, è palesemente insussistente. In proposito, cita alcuni fatti che, a suo avviso, dimostrano la completezza e l'attendibilità del quadro probatorio prospettato: da esso emerge come l'on. Milanese abbia beneficiato di versamenti in contanti — che, peraltro, non è stato in grado di giustificare nell'odierna audizione — di viaggi e di elargizioni da parte di Viscione (che vanno ben oltre un'eventuale gratitudine per l'interessamento nei confronti della moglie). Né Milanese è stato in grado di chiarire perché il 14 dicembre scorso, proprio in coincidenza con la notizia dell'emissione del provvedimento di arresto nei confronti di Viscione, abbia svuotato le sue cassette di sicurezza, né, da ultimo, appare plausibile che nel rendere le proprie deposizioni ai giudici, Viscione sia stato mosso dall'unico intento di vendicare la mancata candidatura del genero a sindaco di Cervinara. Ribadito che non è compito della Giunta valutare gli elementi a carico e a

discarico dell'on. Milanese e sottolineato che la vicenda all'esame, coinvolgendo un parlamentare che ha ricoperto incarichi di grande rilievo, ferisce gravemente le istituzioni e la dignità del Parlamento, ritiene che un eventuale diniego dell'autorizzazione all'arresto rappresenterebbe un salvacondotto del tutto ingiustificato a beneficio dell'on. Milanese e dichiara pertanto il voto favorevole all'autorizzazione all'arresto del medesimo.

Federico PALOMBA (IdV) non comprende la proposta del relatore: vi sono troppe cose che non sono spiegate, a cominciare dalle ragioni per cui egli si sia eretto, pur con modi e atteggiamenti garbati, a difensore del deputato Milanese. Il *fumus persecutionis* che la Giunta dovrebbe cercare è quello dell'autorità che ha emanato il provvedimento, vale a dire il GIP. Che però tale autorità sia mossa da intenti persecutori è escluso sia dal deputato Milanese sia anche dal deputato Paolini. Quest'ultimo in particolare riconosce che la magistratura ha fatto soltanto il suo dovere. Lo stesso on. Milanese non contesta la maggior parte dei fatti ma si limita a darne una diversa interpretazione. Si giunge quindi al paradosso di considerare l'interpretazione dei fatti data dalla magistratura come sintomo di *fumus persecutionis*, laddove è evidente che Milanese non è un perseguitato politico. I fatti parlano chiaro: Milanese esercitava un enorme potere in qualità di membro del gabinetto del ministro, dando incarichi nelle società partecipate dal MEF, che portavano cospicui compensi, non ultimo quello di 176 mila euro all'anno offerto a Manuela Bravi per una consulenza al Poligrafico dello Stato.

La contraddizione che Milanese vede nel rilievo che gli si muove di aver svuotato le cassette di sicurezza la mattina presto del 14 dicembre 2010, in realtà non c'è. È ben noto che chi ha entrate può non avere il controllo sull'intero sviluppo di determinati procedimenti. È assolutamente plausibile che la persona di suo riferimento abbia saputo dell'arresto di Viscione con un anticipo di poche ore. È

inoltre oggettivamente strano che il Milanese non abbia corrisposto alcun pagamento per i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di via Campo Marzio e ciò nondimeno abbia scomputato il relativo prezzo dai canoni locatizi dovuti. Per tutti questi motivi, la posizione della maggioranza è aberrante e la respinge con nettezza.

Maurizio BIANCONI (PdL), respinta l'ipotesi del collega Turco che occorra incarcerare l'on. Milanese solo a scopi didascalici, ricorda come nel diritto penale l'interprete prima si convince nel suo foro interno di una certa soluzione e poi la motiva all'esterno, consentendo quindi l'affermazione per cui in questi casi tutto si può spiegare. Nondimeno, crede che l'importanza politica e il rilievo mediatico della vicenda in esame devono indurre la Giunta alla massima prudenza. Non crede che gli argomenti ascoltati depongano contro Milanese ma, anzi, forse a suo favore: per esempio, avendo fatto dichiarazioni spontanee, è ben difficile che possa oggi inquinare le prove. Lo stesso Milanese lamenta legittimamente che taluni riscontri alle dichiarazioni indizianti a suo carico non siano stati cercati. Considera devastante l'argomento per cui il pericolo di inquinamento delle prove possa derivare dalla sola qualità di parlamentare e dalla rete di rapporti che questi intrattiene. Voterà quindi a favore della proposta del relatore.

Francesco Paolo SISTO (PdL) voterà a favore della proposta del relatore in ragione di due elementi essenziali, ai quali deve premettere però una ferma protesta sul "balletto degli atti". I membri della Giunta hanno dovuto patire un surrealistico conoscitivo, tale per cui vi erano dei documenti che essi potevano consultare solo presso la Giunta, altri che potevano essere fotocopiati e altri ancora asportati in copia. L'unico dato certo è che gli organi di stampa disponevano invece di tutto.

Si va diffondendo nel Paese un atteggiamento antigarantista, per cui l'unico

modo per riscattare i problemi della collettività è quello di crocifiggere i membri del Parlamento. La Giunta deve respingere questa indebita pressione e attenersi agli atti. Gli pare evidente, dal titolo del paragrafo 7 della misura di custodia cautelare, come il GIP sovrapponga indebitamente i profili della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari, così contravvenendo a precisi dettami della Corte di cassazione. L'autorità giudiziaria ha gestito in maniera persecutoria il compendio probatorio, soprattutto perché non chiarisce per quanto tempo dovranno permanere le esigenze cautelari legate al preteso pericolo di inquinamento probatorio. È altresì apodittica l'identificazione tra il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione del reato: al riguardo, il magistrato addirittura confonde il giudizio morale con quello giuridico.

Anna ROSSOMANDO (PD) contesta gli argomenti ascoltati, giacché le chiamate di correo necessitano di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Su quella intrinseca nessuno discute mentre su quella estrinseca non è vero che manchino riscontri oggettivi. Rivolta ai colleghi Moffa e Bianconi, deve precisare che il convincimento sulla legittimità dell'uso della Ferrari non è intimo o morale ma giuridico e basato sul fatto che non sono noti i modi con cui quel bene di lusso – come gli altri citati negli atti – è stato acquisito. Inoltre, a giustificare il pericolo di inquinamento probatorio, non vi sono soltanto elementi formali di collocazione istituzionale, bensì anche precisi aspetti concreti, come i contatti telefonici e la mancata giustificazione dei contanti ricevuti. I colleghi del centro-destra evidentemente hanno un'idea sbagliata del garantismo. Le garanzie della Costituzione non si esercitano fuori e contro il processo ma in esso, altrimenti si rischia di comportarsi come i terroristi algerini nel 1960, che rifiutavano il loro giudice, atteggiamento che poi ripresero le Brigate rosse negli anni di piombo. Oggi ascolta argomenti che non sono volti a proteggere la separazione dei poteri ma a difendere e ad affermare il potere della

casta politica. Sono questi i momenti in cui il Parlamento si delegittima. Voterà contro la proposta del relatore.

Maurizio PANIZ (PdL) afferma che Marco Milanese non sarebbe stato oggetto della misura cautelare se non fosse stato parlamentare; né sarebbe ancora in piedi nei suoi confronti tale misura, pur a seguito della scarcerazione dei coindagati Barbieri e Marchese, se egli non fosse un esponente politico di spicco. La richiesta di autorizzazione va respinta con fermezza perché chiaramente persecutoria, visto il decorso del tempo e vista la presentazione di una denuncia per calunnia a carico dell'unico accusatore. Viscione è chiaramente mosso da intenti ritorsivi, dato che suo genero non fu candidato a sindaco di Cervinara, e la sua credibilità è evidentemente scarsa. Ribadite le critiche alle esigenze cautelari addotte nel provvedimento giudiziario di cui alla domanda in titolo, preannunzia il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

Marilena SAMPERI (PD) ha ascoltato una cospicua serie di macroscopiche inesattezze. Osservato che l'inchiesta è solida e documentata, rimarca come Marco Milanese abbia cambiato strategia difensiva nel corso di questi mesi. Risulta agli atti che tutti i membri hanno potuto consultare che, rendendo in data 29 marzo spontanee dichiarazioni, ha ammesso che la moglie aveva avuto in dono da Viscione un paio di orecchini acquistati presso il gioielliere Costanzo di Capri. Oggi egli nega tale circostanza. Il 29 marzo 2011 egli ammette di aver avuto in uso la Ferrari Scaglietti e oggi invece cerca di sminuire l'importanza di tale circostanza, nonostante che essa sia oggetto di riscontri presso la *Race cars*. Le dichiarazioni di Paolo Viscione sul prelievo degli orologi dal gioielliere romano Laurenti sono totalmente riscontrate sia dal medesimo Laurenti sia dagli assegni a lui pagati e intestati alla signora Nencioni. Milanese oggi sostiene che i rapporti con Viscione avevano degli alti e dei bassi. Può concordare: Viscione si aspettava un aiuto concreto per l'indagine a Benevento e nel

2007 aveva constatato che tale aiuto non era pervenuto. Per questo aveva con lui interrotto i rapporti, salvo riprenderli nel 2009, dopo l'archiviazione del procedimento. La vicenda della candidatura a sindaco di Cervinara è dunque solo una puntata ancora successiva del loro rapporto.

Se, come le pare di capire dall'intervento del collega Paolini, la proposta del collega Gava sarà approvata, si riserva di presentare una relazione di minoranza, nella quale esporrà dettagliatamente tutte le incongruenze della tesi del *fumus persecutionis*. Sin d'ora, però, contesta che manchino le esigenze cautelari. La tesi, del tutto plausibile, degli inquirenti è che la rete associativa, di cui il Viscione si avvaleva, ricomprendeva non solo Milanese ma anche altri esponenti della Guardia di Finanza che devono essere ancora identificati e rispetto ai quali Viscione aveva elargito tangenti. Che questo fosse il quadro è confermato dall'interrogatorio del generale D'Arrigo e non è dunque una mera congettura. Errata è poi la lettura che il relatore dà della vicenda di Voghera. Barbieri e Marchese non comprano direttamente la casa di Cannes: costituiscono appositamente la società SOGEP. Stranamente, però, anticipano di tasca loro la caparra per Milanese e nel medesimo periodo vengono nominati nelle cariche sociali. Il collega Paniz si è domandato se Milanese sarebbe stato oggetto del provvedimento custodiale se non fosse stato deputato. La risposta è chiaramente positiva, visto che per i medesimi fatti Barbieri e Marchese sono stati arrestati. Essi peraltro sono stati scarcerati solo a seguito

del venir meno del pericolo di inquinamento probatorio da parte loro, ciò che si può desumere dal provvedimento della dott.ssa Primavera, la quale afferma che il quadro indiziario a loro carico è grave e consolidato.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, invita la collega Samperi a leggere anche il parere del PM sulla scarcerazione dei predetti.

Marilena SAMPERI (PD) osserva che il riferimento del dott. Piscitelli alla sopravvenuta carenza del pericolo di reiterazione del reato, a seguito delle dimissioni di Milanese da consigliere politico del ministro, significa solo che Barbieri e Marchese non potevano e non possono più ricevere nomine. Per il resto, l'ipotesi accusatoria è del tutto integra.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) osserva che le talpe in favore di Viscione potevano anche non essere all'interno della Guardia di Finanza.

Marilena SAMPERI (PD) replica che proprio questo è l'oggetto dell'accertamento penale in corso, che la decisione della Giunta rischia di pregiudicare.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché nessun altro chiede la parola, rinvia il seguito dell'esame a domani mattina, alle ore 9.15, allorquando – come convenuto – si passerà al voto.

**La seduta termina alle 19.45.**